

**CONTRATTO DI COSTITUZIONE IN PEGNO DI STRUMENTI FINANZIARI IN
GESTIONE ACCENTRATA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 170 DEL
21 MAGGIO 2004**

TRA

- **“Intesa Sanpaolo S.p.A.”**, con sede legale in Torino, Piazza San Carlo, n. 156, e sede secondaria in Milano, Via Monte di Pietà, 8, capitale sociale (interamente versato) di Euro [●] (euro [●]), codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino n. 00799960158, partita IVA n. 10810700152, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia (di seguito, **“Intesa Sanpaolo”** ovvero **“Banca Finanziatrice”**), iscritta all’Albo di cui all’art. 13 del D.Lgs. 1.9.1993 n. 385 e capogruppo del Gruppo Bancario **“Intesa Sanpaolo”** iscritto all’Albo di cui all’art. 64 del medesimo D.Lgs., rappresentata dal Sig. Guido Berti, nato a Genova il 23/02/1963, nella sua qualità di Quadro Direttivo, domiciliato per l’incarico in Genova, Via Fieschi 4, in virtù dei poteri conferiti con Procura a rogito Notaio Ettore Morone di Torino, rep. 110.127, racc. 17.365, del 12 luglio 2007, e
- **“Finanziaria Sviluppo Utilities S.r.l.”**, con sede legale in Genova, Via [●], capitale sociale di Euro [●] [i.v.], iscritta presso il Registro delle Imprese di Genova, numero di iscrizione e codice fiscale [●], partita IVA [●] (il **“Prenditore”** o la **“Società Finanziata”**), rappresentata dal Sig. [●], nato a [●], il [●], domiciliato per la carica in [●], ove sopra, presso la sede del Prenditore, nella sua qualità di [●], [e come tale legale rappresentante,] del Prenditore medesimo, a quanto infra facoltizzato con poteri di firma giusta [●];

PREMESSO CHE:

- (A) in data [●] 2016, Intesa Sanpaolo ed il Prenditore (di seguito, congiuntamente, le **“Parti”**) hanno stipulato un contratto nella forma di scrittura privata
[indicare forma ed estremi del contratto di finanziamento], (di seguito, il **“Contratto di Finanziamento”**) avente ad oggetto la concessione di un finanziamento di complessivi € [154.000.000,00] (di seguito, il **“Finanziamento”**), finalizzato all’estinzione anticipata (i) di altro finanziamento anch’esso in essere tra Intesa Sanpaolo ed il Prenditore, di cui al contratto stipulato in data 20 settembre 2006, così come successivamente modificato/integrato, ed ora ridotto in linea capitale ad € 126.805.742,74, nonché (ii) di un **“derivato”** stipulato il 30 maggio 2008 tra il Prenditore e la Goldman Sachs Group Inc. e ora in essere tra il Prenditore medesimo ed Intesa Sanpaolo S.p.A.;
- (B) le principali condizioni del Finanziamento sono, senza finalità esaustiva o limitativa rispetto a quanto contenuto nel Contratto di Finanziamento (che si intende richiamato

per intero), le seguenti:

1. ammontare in linea capitale: € [154.000.000,00] (Euro centocinquantaquattromilioni/00);
 2. data di erogazione: [●] 2016;
 3. rimborso: in rate annuali di capitale, scadenti il 15 luglio di ogni anno, a partire dal 15 luglio 2017 e fino al 15 luglio 2026, fatti salvi i casi di rimborso anticipato di cui all'articolo [●] del Contratto di Finanziamento;
 4. interessi: da calcolare ad un tasso fisso nominale annuo pari al 1,60%, salva l'applicazione del tasso degli interessi di mora, in misura pari al suddetto tasso aumentato di [2] ([due]) punti percentuali annui;
 5. corresponsione degli interessi: in via annuale posticipata, alle medesime scadenze di cui al precedente punto 3;
 6. garanzie: lettere di patronage "semplice" del Comune di Genova e del Comune di Torino, nonché pegno su azioni ordinarie IREN (di cui al presente contratto);
- (C) in data [●] la Società Finanziata ha stipulato con Intesa Sanpaolo un contratto di Deposito Amministrato a Garanzia (il "Contratto di Deposito a Garanzia") per l'apertura del Deposito a Garanzia come di seguito definito;
- (D) a garanzia del rimborso di ogni e qualsiasi obbligazione relativa al Finanziamento, la Società Finanziata si è dichiarata disposta, tra l'altro, a costituire a favore della Banca Finanziatrice pegno su Azioni IREN (come in appresso definite);
- (E) il presente contratto (di seguito "Contratto di Pegno") costituisce un contratto di garanzia finanziaria ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 1, lettera d) del Decreto 170/2004.

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1. DEFINIZIONI, PREMESSE E ALLEGATI

1.1 Salvo quanto diversamente indicato, i seguenti termini avranno nel presente Contratto di Pegno il significato qui di seguito loro attribuito:

Azioni IREN indica le azioni ordinarie della IREN S.p.A., cod. fisc. 07129470014, del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna, tempo per tempo di proprietà e nella piena disponibilità del Costituente.

Azioni IREN Pegnate indica le Azioni IREN Originarie ed eventualmente le Ulteriori Azioni IREN, costituite e/o da costituire in pegno ai sensi del presente Contratto di Pegno.

Azioni IREN Originarie indica le n. [●] Azioni IREN, rappresentanti congiuntamente il [●]% del capitale sociale della IREN S.p.A., sulle quali viene immediatamente costituito il Pegno, ai sensi del presente Contratto di Pegno, nei termini in esso specificati. Il valore di mercato complessivo delle Azioni IREN Originarie, calcolato sulla base della quotazione delle Azioni

IREN presso l'MTA gestito da Borsa Italiana S.p.A. alla data del [●] 2016, è pari ad € [●].

Costituente indica la Società Finanziata, nonché i suoi eventuali cessionari, successori ed aventi causa.

Creditore indica Intesa Sanpaolo, nonché i suoi eventuali cessionari, successori ed aventi causa.

Decreto 58/1998 indica il Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, recante il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, come di volta in volta modificato o sostituito.

Decreto 170/2004 indica il Decreto Legislativo 21 maggio 2004, n. 170, emanato in attuazione della direttiva 2002/47/CE in materia di contratti di garanzia finanziaria, come di volta in volta modificato o sostituito.

Deposito a Garanzia: indica il deposito n. [●] acceso presso il Creditore a nome del Costituente e destinato a consentire la costituzione del vincolo di cui al presente Contratto di Pegno sull'insieme delle Azioni IREN Originarie, delle eventuali Ulteriori Azioni IREN e di eventuali ulteriori strumenti finanziari di pertinenza del Costituente in esso registrati ai sensi e per gli effetti dell'articolo 83-*octies* del Decreto 58/1998 ed in conformità alle disposizioni del Regolamento.

Evento Rilevante indica il verificarsi di uno qualsiasi degli eventi individuati all'articolo [●] del Contratto di Finanziamento quali causa di decadenza della Società Finanziata dal beneficio del termine o di recesso dal Contratto di Finanziamento o di risoluzione di quest'ultimo.

Obbligazioni Garantite ha il significato di cui all'articolo 3 del presente Contratto di Pegno.

Oggetto del Pegno indica le Azioni IREN Originarie ed eventualmente le Ulteriori Azioni IREN.

Pegno indica il pegno costituito sull'Oggetto del Pegno ai sensi del presente Contratto di Pegno e nei termini e con le modalità ivi previsti.

Regolamento indica il Regolamento congiunto CONSOB - Banca d'Italia del 22 febbraio 2008, recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione, come di volta in volta modificato o sostituito.

Ulteriori Azioni IREN indica le Azioni IREN che saranno eventualmente costituite in pegno dal Costituente (in aggiunta alle Azioni IREN Originarie) ai sensi del presente Contratto di Pegno, nei termini in esso specificati, giusta quanto previsto al successivo art. 2.2.

1.2 Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto di Pegno e sono vincolanti per le Parti ed i loro rispettivi cessionari, successori ed aventi causa.

2. OGGETTO DEL PEGNO

2.1 Il Costituente costituisce irrevocabilmente in pegno di primo grado a favore del Creditore, ai sensi delle previsioni del Decreto 170/2004 e dell'articolo 37 del Regolamento,

l'insieme delle Azioni IREN Originarie, restando convenuto che il diritto di voto ed il diritto alla percezione dei dividendi relativi alle Azioni Iren Pegnate rimarranno in capo al Costituente, ovviamente a condizione che e fin tanto che non si verifichi un Evento Rilevante, nel qual caso gli stessi si intenderanno trasferiti – fino al perdurare dell'Evento Rilevante – in capo al Creditore.

2.2 Resta espressamente convenuto che il valore complessivo dell'Oggetto del Pegno – inizialmente costituito esclusivamente dalle Azioni IREN Originarie -, calcolato sulla base della quotazione delle Azioni IREN presso l'MTA gestito da Borsa Italiana S.p.A., dovrà essere in ogni momento, nel corso dell'intera durata del Finanziamento, pari ad almeno il 150% del debito residuo in linea capitale del Finanziamento in quel momento in essere (di seguito, l'“**Ammontare Minimo Garantito**”). Qualora tale valore complessivo, rilevato l'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese (di seguito, la “**Data di Calcolo**”), dovesse risultare inferiore all'Ammontare Minimo Garantito, la Società Finanziata dovrà provvedere al reintegro dell'Oggetto del Pegno, costituendo in pegno, entro 2 giorni lavorativi dalla Data di Calcolo, Ulteriori Azioni IREN in numero tale da consentire il suddetto reintegro; a tal fine, la Società Finanziata autorizza sin d'ora la Banca Finanziatrice a perfezionare tutti gli atti all'uopo necessari e/o opportuni, secondo quanto richiesto dalla stessa e con l'osservanza dei termini e delle modalità previsti nel presente Contratto di Pegno, e si impegna a prestare la propria collaborazione alla Banca Finanziatrice in ordine a tutti gli adempimenti che dovessero risultare al riguardo necessari e/o opportuni.

2.3 Qualora invece, per effetto di un rialzo della quotazione delle Azioni IREN e/o della progressiva riduzione del debito residuo del Finanziamento, il valore dell'Oggetto del Pegno dovesse risultare, ad una determinata Data di Calcolo, superiore all'Ammontare Minimo Garantito, la Banca Finanziatrice provvederà, su richiesta del Costituente, a svincolare dal Pegno le Azioni IREN Pegnate eccedenti l'Ammontare Minimo Garantito.

2.4 Ai sensi dell'articolo 37 del Regolamento e dell'articolo 9, comma 2, del Decreto 170/2004, tutti i titoli registrati nel Deposito a Garanzia in sostituzione o ad integrazione delle Azioni IREN Originarie o degli altri strumenti finanziari di volta in volta registrati nel Deposito a Garanzia – ivi comprese le Ulteriori Azioni IREN - si intenderanno costituiti in Pegno ai sensi del presente Contratto di Pegno con effetto dalla data di originaria costituzione del vincolo, e pertanto senza effetto novativo, e ad essi si applicheranno tutte le previsioni di cui al presente Contratto di Pegno.

3. OBBLIGAZIONI GARANTITE

3.1 Il Pegno costituito in base al presente Contratto di Pegno garantisce l'esatto e puntuale adempimento di tutte le obbligazioni del Costituente nei confronti del Creditore in dipendenza del Contratto di Finanziamento nonché del presente Contratto di Pegno, ed in particolare:

- (a) il corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni derivanti dal Contratto di Finanziamento e relative:
 - i) al rimborso del capitale erogato ed alla corresponsione degli interessi, anche di mora, delle commissioni, dei corrispettivi, degli accessori e delle spese;
 - ii) al pagamento di tutte le somme che siano comunque dovute dal Costituente a titolo risarcitorio e/o di indennizzo o a qualsiasi titolo, nonché a tutti i costi, gli oneri e le spese (incluse quelle legali e fiscali) sostenuti dal Creditore in sede di escussione del Pegno nonché dell'esercizio dei diritti derivanti dal presente Contratto di Pegno in capo al Creditore; nonché
- (b) il corretto e puntuale adempimento da parte del Costituente delle obbligazioni previste a suo carico nel presente Contratto di Pegno.

3.2 Le Parti convengono sin d'ora che, anche ai sensi e per gli effetti degli articoli 1232 e 1275 del codice civile, il Pegno costituito con il presente Contratto di Pegno conserverà la propria efficacia nella sua totalità sino al completo soddisfacimento della totalità delle Obbligazioni Garantite, anche a seguito di modifica, proroga, novazione o cessione, anche parziale, del Contratto di Finanziamento o delle Obbligazioni Garantite. Resta peraltro inteso che, in caso di scissione del Costituente, e salvo che la Banca Finanziatrice non si sia avvalsa della facoltà di recedere dal Contratto di Finanziamento – sussistendone i presupposti - ai sensi di quanto previsto all'art. 12.3 (*Facoltà di recesso*) del Contratto di Finanziamento medesimo, ciascuna delle società risultanti dalla scissione risponderà esclusivamente per la parte di Contratto di Finanziamento in cui sia subentrata ed il Pegno verrà frazionato in proporzione con le Azioni IREN detenute da ciascuna società originata dalla scissione.

3.3 Il Pegno costituito con il presente Contratto di Pegno ha pieno effetto indipendentemente da eventuali altre garanzie rilasciate dal Costituente o da terzi a garanzia delle Obbligazioni Garantite.

4. PERFEZIONAMENTO DEL PEGNO

4.1 Le Parti si danno atto che i vincoli di cui al presente Contratto di Pegno sono costituiti ai sensi delle previsioni del Decreto 170/2004 ed in conformità alle disposizioni del Regolamento. Pertanto, immediatamente dopo la sottoscrizione del presente Contratto di Pegno, il Creditore provvederà alle necessarie registrazioni delle Azioni IREN Originarie nel Deposito a Garanzia, contenenti le indicazioni di cui all'articolo 37 del Regolamento o altrimenti richieste per legge. Ai fini di quanto previsto agli articoli 2 e 3 del Decreto 170/2004, la garanzia finanziaria di cui al presente Contratto di Pegno si intenderà inoltre prestata a tutti gli effetti e senza necessità di ulteriori adempimenti o formalità al momento

della registrazione delle Azioni IREN Originarie nel Deposito a Garanzia e dell'effettuazione delle relative registrazioni come sopra previsto.

4.2 Fermo restando quanto previsto dall'art. 4 del Decreto 170/2004 ed in conformità a quanto previsto nel Contratto di Deposito a Garanzia, il Creditore avrà facoltà di sub-depositare le Azioni IREN Pegnate presso altra Banca purché con il previo assenso del Costituente (che non sarà irragionevolmente negato).

4.3 Il Creditore provvederà altresì a registrare sul Deposito a Garanzia, includendo tutte le indicazioni di cui all'articolo 37 del Regolamento o altrimenti richieste per legge, gli strumenti finanziari acquistati in sostituzione o ad integrazione delle Azioni IREN Pegnate o degli altri strumenti finanziari di volta in volta registrati nel Deposito a Garanzia, ai sensi del precedente paragrafo 2.2.

5. DICHIARAZIONI E GARANZIE DEL COSTITUENTE

5.1 Il Costituente dichiara e garantisce al Creditore che:

- (a) il Costituente ha la proprietà piena ed esclusiva dell'Oggetto del Pegno, che risulta essere libero da vincoli, garanzie reali ed altri oneri o diritti a favore di terzi, ed ha la capacità, il diritto e la legittimazione di costituire in pegno l'insieme delle Azioni IREN costituenti l'Oggetto del Pegno, e di disporre liberamente dei diritti ad esse relativi;
- (b) con il compimento delle formalità di cui al precedente articolo 4, il Pegno qui costituito darà origine a diritti reali di garanzia di primo grado validi, escutibili ed opponibili ai terzi, a favore del Creditore a garanzia del puntuale adempimento di ciascuna e di tutte le Obbligazioni Garantite;
- (c) non sono pendenti alla data del presente Contratto di Pegno né sono state minacciate innanzi ad autorità giudiziarie, amministrative, arbitrali, sia italiane che straniere, azioni, procedimenti giudiziali, arbitrali o amministrativi o altre iniziative pregiudizievoli in relazione all'Oggetto del Pegno;
- (d) il presente Contratto di Pegno, una volta sottoscritto, costituirà per il Costituente fonte di obbligazioni per il medesimo legittime, valide, vincolanti, azionabili ed eseguibili, in conformità ai rispettivi termini e condizioni e, per quanto a propria conoscenza, non sussistono contestazioni o contenziosi o procedimenti, già pendenti o minacciati, di qualsiasi genere, che possano per qualsiasi ragione mettere in dubbio o pregiudicare la capacità del Costituente di concludere o adempiere il presente Contratto di Pegno; nonché
- (e) la sottoscrizione e l'adempimento da parte del Costituente del presente Contratto di Pegno non viola né violerà, né determina o determinerà, alcuna violazione di diritti di terzi, di qualsiasi legge o regolamento applicabili, o di qualsiasi

sentenza, decreto o altro provvedimento giurisdizionale o amministrativo o atto, accordo o impegno comunque assunto dal, applicabile al o vincolante per il medesimo Costituente o che possa incidere su qualunque delle proprie attività, proprietà o beni.

6. IMPEGNI DEL COSTITUENTE

6.1 Fino a quando le Obbligazioni Garantite non siano state integralmente ed irrevocabilmente adempiute, il Costituente dovrà a proprie spese:

- (a) informare senza indugio il Creditore di qualsiasi fatto, atto o comunicazione riguardante l'Oggetto del Pegno;
- (b) conservare tutta la documentazione inerente l'Oggetto del Pegno e consentire al Creditore, previo ragionevole preavviso, di esaminarla e effettuarne copie ed estratti;
- (c) astenersi dal cedere o gravare di diritti di terzi in tutto o in parte l'Oggetto del Pegno nonché i diritti ad esso connessi senza il previo consenso scritto del Creditore;
- (d) astenersi dal porre in essere comportamenti attivi od omissivi che possano pregiudicare, direttamente o indirettamente, la validità o l'efficacia del Pegno qui costituito o l'esercizio da parte del Creditore dei diritti attribuiti al medesimo;
- (e) provvedere alla tutela dei diritti assunti dal Creditore in forza del presente Contratto di Pegno contro qualsivoglia diritto o pretesa avanzata da terzi; nonché
- (f) sottoscrivere gli ulteriori atti e documenti ed intraprendere le ulteriori azioni o formalità che il Creditore possa ritenere necessarie od opportune o che comunque richieda al fine di:
 - (i) perfezionare e/o proteggere i diritti di garanzia costituiti o da costituirsi ai sensi del presente Contratto di Pegno, anche - a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo - mediante sottoscrizione di ulteriori atti ricognitivi del Pegno;
 - (ii) consentire al Creditore di compiere tutte le formalità richieste dalla normativa di volta in volta applicabile per il perfezionamento del Pegno anche con riferimento agli ulteriori titoli che venissero vincolati in sostituzione o ad integrazione delle Azioni IREN Originarie e degli eventuali ulteriori strumenti finanziari tempo per tempo registrati nel Deposito a Garanzia;
 - (iii) consentire al Creditore di esercitare e/o tutelare in giudizio o in qualsiasi altra sede dallo stesso ritenuta opportuna i propri diritti derivanti dal presente Contratto di Pegno;
 - (iv) comunque perseguire gli scopi del presente Contratto di Pegno.

6.2 Il Creditore, in caso di documentata inerzia del Costituente, è sin d'ora autorizzato, anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1723, comma 2, del codice civile, a dare esecuzione in nome e per conto del Costituente alle obbligazioni qui assunte dal Costituente medesimo, ponendo in essere ogni formalità all'uopo necessaria.

7. AZIONI DI TUTELA IN CASO DI EVENTO RILEVANTE

7.1 Ai sensi dell'articolo 4 del Decreto 170/2004, al verificarsi di un Evento Rilevante e sempre che il Costituente non abbia integralmente adempiuto alle Obbligazioni Garantite, previa comunicazione per iscritto al Costituente, il Creditore avrà la facoltà, sempre nel rispetto della normativa pubblicistica in merito alla cessione delle partecipazioni degli enti pubblici locali, nonché dei vincoli di cui allo Statuto di IREN S.p.A., e con l'osservanza delle modalità/formalità eventualmente previste nel Patto Parasociale così come attualmente in essere tra il Costituente e vari soci di Iren S.p.A. (per quanto applicabili alla fattispecie), anche in caso di apertura di una procedura di risanamento o di liquidazione (come definite all'articolo 1, comma 1 del Decreto 170/2004) di:

- i. vendere l'Oggetto del Pegno trattenendo il corrispettivo a soddisfacimento del proprio credito, fino a concorrenza del valore delle Obbligazioni Garantite; ovvero, in alternativa, qualora tale opzione non dovesse risultare praticabile,
- ii. appropriarsi in tutto o in parte dell'Oggetto del Pegno, fino a concorrenza del valore delle Obbligazioni Garantite. .

7.2 Anche ai sensi dell'articolo 8 del Decreto 170/2004, le Parti si danno atto che:

- (a) per la determinazione del valore delle Azioni IREN costituenti l'Oggetto del Pegno si farà riferimento al valore di mercato delle stesse, determinato in conformità a quanto previsto al precedente articolo 2.2; e
- (b) per la determinazione del valore delle Obbligazioni Garantite, si farà riferimento agli estratti conto, alle registrazioni ed in genere alle risultanze contabili del Creditore, salvo il caso di errore materiale.

7.3 Ogni utilità riveniente a fronte dell'escussione totale o parziale dell'Oggetto del Pegno sarà imputata al soddisfacimento delle pretese del Creditore come segue:

- (a) in primo luogo e con pari priorità, al pagamento dei costi e delle spese (ivi compresi, a titolo esemplificativo, onorari di avvocati, spese legali, tasse e imposte) sostenuti dal Creditore relativamente:
 - i. alla custodia e all'amministrazione dell'Oggetto del Pegno;
 - ii. all'escussione dell'Oggetto del Pegno; e
 - iii. all'esercizio o escussione di qualsiasi diritto del Creditore ai sensi del presente Contratto di Pegno;
- (b) in secondo luogo, al soddisfacimento delle Obbligazioni Garantite in conformità con le disposizioni del Contratto di Finanziamento.

7.4 Il Creditore informerà immediatamente per iscritto il Costituente o, se del caso, gli organi della procedura di risanamento o di liquidazione, in merito alle modalità di escussione dell'Oggetto del Pegno adottate ed all'importo ricavato e restituirà contestualmente eventuali importi eccedenti al Costituente.

8 COMUNICAZIONI

8.1 Le comunicazioni da effettuarsi ai sensi del presente Contratto di Pegno dovranno essere effettuate a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a mezzo corriere o a mezzo fax ai seguenti indirizzi:

se al Creditore:

Intesa Sanpaolo S.p.A.
Divisione Corporate ed Investment Banking
Direzione Corporate & Public Finance
Servizio Coordinamento Mercati
Mercato Nord Ovest
Via Fieschi 4
16121 Genova
Alla cortese attenzione di Alessandro Toigo /
Guido Berti
Fax. +39 11 0938707
E-mail: guido.berti@intesasanpaolo.com

se al Costituente:

Finanziaria Sviluppo Utilities S.r.l.
Via [●], [●]
[●] Genova
Alla cortese attenzione del [●]
Fax. +39 [●]
E-mail: [●]

o ad altro indirizzo che ciascuna parte potrà comunicare all'altra con le modalità di cui sopra.

8.2 Le comunicazioni, da effettuarsi in lingua italiana, si riterranno effettuate alla data di ricezione se effettuate per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per corriere, ed alla data dell'invio (come confermata dal rapporto di trasmissione) se effettuate a mezzo fax o e-mail.

9. DISPOSIZIONI VARIE

9.1 Il Costituente elegge irrevocabilmente domicilio presso [●] - [●] Genova.

9.2 Le eventuali modifiche al presente Contratto di Pegno dovranno essere effettuate dalle Parti per iscritto.

9.3 Omissioni o ritardi del Costituente e/o del Creditore nell'esercizio dei diritti ad essi rispettivamente spettanti non costituiranno rinuncia a tali diritti; analogamente l'esercizio di un

singolo diritto non ne impedirà l'ulteriore esercizio, né l'esercizio di qualsiasi altro diritto.

9.4 Il Costituente esonera il Creditore da ogni responsabilità in relazione all'esercizio o al mancato esercizio da parte del medesimo dei diritti derivanti dal presente Contratto di Pegno o comunque connessi all'Oggetto del Pegno, tranne che nei casi di dolo o colpa grave.

9.5 L'eventuale invalidità o inefficacia di una disposizione qualsiasi del presente Contratto di Pegno non comporterà l'invalidità o l'inefficacia delle altre.

9.6 Il presente Contratto di Pegno ed il Pegno costituito ai sensi dello stesso sono regolati dal diritto italiano.

9.7 Ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla validità, interpretazione ed esecuzione del presente Contratto di Pegno o comunque connessa o dipendente dallo stesso e che non sia riservata per legge alla competenza di altra autorità giudiziaria, sarà di esclusiva competenza del Foro di Torino.

9.8 Il Costituente può presentare un reclamo al Creditore, con le modalità indicate presso le Filiali e sul sito Internet di Intesa Sanpaolo. Se il Costituente non è soddisfatto della risposta ricevuta o non ha ricevuto risposta entro 30 (trenta) giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF); per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua competenza si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia oppure chiedere ad Intesa Sanpaolo. Ai fini della risoluzione stragiudiziale delle controversie che possano sorgere dal presente Contratto di Pegno, il Costituente ed il Creditore, per l'esperimento del procedimento di mediazione nei termini previsti dalla normativa vigente, possono ricorrere:

- al "*Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR*"; il Regolamento del Conciliatore Bancario Finanziario può essere consultato sul sito www.conciliatorebancario.it o chiesto al Creditore;

- oppure a un altro organismo iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.

9.9 Le spese per la predisposizione del presente Contratto di Pegno, per gli atti che dovessero essere stipulati in dipendenza del medesimo, per la costituzione del Pegno, nonché per le operazioni previste nei precedenti artt. 2.2 e 2.3, sono ad esclusivo carico del Costituente, nel rispetto di quanto previsto nei "fogli informativi analitici" della Banca (di seguito, "F.I.A."), come applicabili alle singole tipologie di atti/operazioni, e – ove si tratti di operazioni non previste dai F.I.A. - entro il limite massimo di € 5.000 annui (escluso l'eventuale ricorso a Notai). Rimangono ad esclusivo carico del Costituente, senza limiti di importo, tutte le spese relative o connesse all'escussione dell'Oggetto del Pegno, nonché tutte le tasse e imposte relative o connesse a qualsiasi titolo (i) al presente Contratto di Pegno, (ii) agli atti che dovessero essere stipulati in dipendenza del medesimo e (iii) alla costituzione del Pegno e all'escussione dell'Oggetto del Pegno.

9.10 Il Costituente, anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, prende atto che i suoi dati personali potranno essere comunicati dal Creditore a terzi.

Allegato A Documento di Sintesi

(Intesa Sanpaolo S.p.A.)

(Finanziaria Sviluppo Utilities S.r.l.)

Inoltre, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, il Costituente dichiara di avere esaminato attentamente tutte le disposizioni contenute negli articoli che precedono e di averle accettate e, in particolare, di aver espressamente approvato le disposizioni di cui agli articoli: 2 (*Oggetto del pegno*); 3 (*Obbligazioni Garantite*); 4 (*Perfezionamento del pegno*); 6 (*Impegni del Costituente*); 7 (*Azioni di tutela in caso di Evento Rilevante*); 9.3, 9.4, 9.6, 9.7 e 9.9 (*Disposizioni varie*).

(Finanziaria Sviluppo Utilities S.r.l.)

Sottoscrizioni relative all'informativa precontrattuale

Il Costituente dichiara di **avere richiesto** e aver ricevuto dal Creditore – prima della conclusione del presente Contratto di Pegno – copia completa del testo contrattuale idonea alla stipula;

Il Costituente dichiara inoltre:

- di aver **preso atto che il documento di sintesi**, che contiene le condizioni economiche applicate al Contratto di Pegno ed è al medesimo allegato, costituisce parte integrante del Contratto di Pegno stesso;
- di aver **ricevuto e preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali** resa dal Creditore ai sensi dell'art. 13 del d. lgs. n. 196/2003.

[•], [•]

(Finanziaria Sviluppo Utilities S.r.l.)

Visto per l'autenticità delle firme, anche per le finalità di adeguata verifica ai sensi del d. lgs. n.

231/2007 in materia di antiriciclaggio.

(Intesa Sanpaolo S.p.A.)

Sottoscrizione di avvenuta consegna al Costituente

Il Costituente dichiara di aver trattenuto un originale del presente Contratto di Pegno e del relativo documento di sintesi.

[•], [•]

(Finanziaria Sviluppo Utilities S.r.l.)

ALLEGATI

Allegato A (Documento di Sintesi)

Allegato A

Documento di Sintesi

DOCUMENTO DI SINTESI

Il presente “Documento di Sintesi” è stato redatto in relazione al Contratto di Pegno, al quale è unito ai sensi delle vigenti “Disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari - Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti”, emanate dalla Banca d’Italia. Le parole e i termini indicati nel presente Documento di Sintesi con lettera maiuscola, ma non qui definiti, assumono lo stesso significato attribuito loro nel testo del Contratto di Pegno, cui il presente Documento di Sintesi è allegato come parte integrante e sostanziale. In caso di discordanza tra le previsioni del Contratto di Pegno e del Documento di Sintesi, il Contratto di Pegno prevarrà per ogni finalità.

CONDIZIONI ECONOMICHE

Spese, Oneri, Tasse e Imposte (Art. 9.9)

I costi derivanti dagli impegni del Costituente di cui al Contratto di Pegno saranno a carico del Costituente stesso, che terrà indenne il Creditore da ogni costo o spesa dallo stesso sostenuto in relazione alla costituzione, perfezionamento, tutela, mantenimento ed eventuale escussione della presente garanzia pignoratizia. Le tasse, le imposte, gli oneri e le spese relativi al Contratto di Pegno, alle conseguenti formalità inerenti la costituzione della garanzia pignoratizia, nonché all’escussione della medesima, sono a carico del Costituente.

